

1. Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂

Diritto in vigore	Avamprogetto
<p>Art. 74a²⁴⁹ Computo di attestati all'obiettivo di emissione</p> <p>Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di emissione, le riduzioni delle emissioni per le quali sono rilasciati attestati secondo gli articoli 5 o 12 capoverso 2 sono considerate emissioni di gas serra dei rispettivi gestori di impianti.</p>	<p>Art. 74a Computo di attestati e aiuti finanziari all'impegno di riduzione</p> <p>Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di emissione, le riduzioni delle emissioni per le quali sono rilasciati attestati secondo gli articoli 5 o 12 capoverso 2 o per le quali è concesso un aiuto finanziario secondo l'articolo 6 della legge federale del 30 settembre 2022⁸ sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica sono considerate emissioni supplementari.</p>

2. Ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia

Diritto in vigore	Avamprogetto
	<p data-bbox="1111 301 1532 328"><i>Inserire prima del titolo della sezione 2</i></p> <p data-bbox="1111 339 1659 367"><i>Art. 54a</i> Misure di cui all'articolo 50a L.Eng.</p> <p data-bbox="1111 379 2018 496">¹ La sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi viene promossa almeno nella misura del 40 per cento dell'investimento supplementare secondo il modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni¹⁰ (HFM) se il nuovo sistema di riscaldamento:</p> <ul data-bbox="1144 512 1850 580" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1144 512 1850 544">a. soddisfa i requisiti delle misure da M-04 a M-08 dell'HFM; e<li data-bbox="1144 552 1563 580">b. ha una potenza superiore a 70 kW. <p data-bbox="1111 596 2018 713">² La sostituzione dei riscaldamenti a resistenza fissi decentralizzati con un riscaldamento principale alimentato a energie rinnovabili è incentivata con 2000 franchi per ogni radiatore elettrico, complessivamente al massimo 20 000 franchi per unità abitativa e al massimo con 40 000 franchi per edifici non abitativi.</p> <p data-bbox="1111 729 2018 845">³ Nel caso del risanamento completo di un edificio secondo l'HFM viene assegnato un bonus secondo la misura M-14 dell'HFM per l'efficienza degli involucri edilizi pari ad almeno 30 franchi per metro quadrato di superficie dell'elemento costruttivo o di superficie riscaldata.</p> <p data-bbox="1111 861 2018 920">⁴ Gli incentivi di cui ai capoversi 1 e 3 si orientano alle condizioni tecniche per i contributi di promozione secondo l'HFM.</p> <p data-bbox="1111 936 2018 995">⁵ Un incentivo secondo i capoversi 1 e 3 a favore di un provvedimento non deve superare complessivamente il 50 per cento dei costi d'investimento totali.</p> <p data-bbox="1111 1011 2018 1091">⁶ I Cantoni possono escludere dall'incentivazione al massimo un provvedimento secondo il capoverso 1 e stabiliscono quale delle tre varianti del bonus M-14 dell'HFM intendono promuovere secondo il capoverso 3.</p>

Art. 54b Consulenza per la sostituzione del riscaldamento

¹ La consulenza per la sostituzione di un riscaldamento con un riscaldamento principale alimentato a energie rinnovabili viene promossa:

- a. con 450 franchi forfettari per le case unifamiliari e plurifamiliari fino a 6 unità abitative o per gli edifici non abitativi fino a 30 kW di potere calorifico;
- b. con 1800 franchi forfettari per le comunioni dei proprietari per piani e le case plurifamiliari con più di 6 unità abitative o per gli edifici non abitativi con oltre 30 kW di potere calorifico.

² Per i costi relativi alla consulenza sono a disposizione ogni anno al massimo 15 milioni di franchi delle risorse di cui all'articolo 50g LEn.

Art. 54c Assegnazione della promozione

¹ La Confederazione assegna ai Cantoni le risorse di cui all'articolo 50g capoverso 1 LEn nell'ambito dei contributi globali di cui all'articolo 34 della legge del 23 dicembre 2011¹¹ sul CO₂ mediante contributi di base.

² L'articolo 57 capoversi 1 e 2 della presente ordinanza e l'articolo 104 capoverso 2 dell'ordinanza del 30 novembre 2012¹² sul CO₂ si applicano per analogia.

Art. 54d Procedura, esecuzione e finanziamento

¹ La procedura e l'esecuzione della promozione secondo l'articolo 50g LEn si orientano per analogia agli articoli 105–111 dell'ordinanza sul CO₂¹³ e agli articoli 59, 60, 63, 64 e 67 della presente ordinanza.

² Se in un Cantone le risorse disponibili su base annua secondo l'articolo 50g LEn per le misure di cui all'articolo 54g sono esaurite, ai contributi di promozione impegnati e corrisposti secondo l'articolo 34 della legge sul CO₂¹⁴ vengono computate nuove assegnazioni di incentivi.

³ L'esecuzione della promozione secondo l'articolo 54b avviene a cura della Confederazione.